



## Comune di Rovereto

# O R D I N A N Z A

N. 2

Data 14/04/2026

**Tipo: Temporanea**

**Validità: 15/04/2026-31/10/2026  
pratica:**

**OGGETTO:**

ORDINANZA VOLTA ALLA PREVENZIONE E AL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

### LA SINDACA

**Premesso che:**

il Comune di Rovereto, a partire dal 1997, monitora la presenza della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), specie che si è stabilmente insediata nel territorio comunale rappresentando un elemento di forte molestia e un potenziale vettore per la trasmissione di malattie virali;

l'Istituto Superiore di Sanità ha diramato specifiche linee guida evidenziando come la proliferazione dell'insetto sia legata alla presenza di micro-raccolte d'acqua stagnante (quali tombini, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, innaffiatoi, ecc.), spesso situate in aree private non accessibili ai trattamenti pubblici;

**Considerata** pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi ed i disagi per i cittadini, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione;

VISTA la relazione finale del 2025 redatta dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, la quale conferma che gli interventi di disinfestazione sulle sole aree pubbliche risultano insufficienti a mantenere l'infestazione sotto la soglia di sopportabilità e di sicurezza sanitaria;;

CONSIDERATO che è dovere dell'Amministrazione tutelare la salute pubblica e l'igiene ambientale, limitando i disagi per la cittadinanza attraverso il coordinamento tra interventi pubblici e comportamenti virtuosi dei privati;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Considerato che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale nell'ambito delle misure necessarie a contenere e diminuire il fenomeno infestante, intende realizzare una nuova campagna di comunicazione per informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare per contrastare l'infestazione di questo insetto;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27.07.1934, n. 1265);

VISTO l'art. 5 della Legge Provinciale 01.04.1993, n. 10;

VISTO il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale d'Igiene;

### **ORDINA**

**A tutti i cittadini e ai soggetti pubblici e privati, amministratori condominiali, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza**

**nel periodo compreso tra il 15 Aprile 2026 e il 31 Ottobre 2026:**

- **di evitare** qualsiasi tipo di ristagno d'acqua nelle piscine, nelle vasche, in depositi di qualsiasi tipo favorendo in tal modo la formazione di focolai di infestazione da parte di insetti molesti, in particolar modo della zanzara tigre;
- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi tipologia, dimensione e natura, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei giardini di pertinenza condominiale, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni e delle proprietà private, ove possa raccogliersi l'acqua piovana e mantenersi in forma stagnante;
- **di svuotare** sempre i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi  
per animali domestici, annaffiatori, ecc. procedendo, giornalmente, alla loro pulizia mediante lavaggio o capovolgimento, avendo cura di versare l'acqua presente direttamente sul terreno e non nelle caditoie e/o tombini presenti;
- **di procedere** ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con coperchi o con teli plastici evitando in quest'ultimo caso la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua;
- **di provvedere** entro due giorni, allo svuotamento di tutti i contenitori di cui sopra quando, a seguito di precipitazioni atmosferiche, negli stessi si sia creata una raccolta di acqua stagnante;
- **di introdurre** nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) ovvero provvedere autonomamente, compatibilmente con la periodicità richiesta del prodotto utilizzato, a disinfezioni periodiche dei focolai larvali; facendo uso dei presidi medico-chirurgici distribuiti gratuitamente a chi ne faccia richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Rovereto o presso la

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

biglietteria del Museo Civico in Largo Santa Caterina oppure reperibili a pagamento presso le farmacie comunali;

- **di provvedere** a ispezionare, pulire e trattare periodicamente (secondo la periodicità richiesta dai principi attivi impiegati) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

#### **Ai proprietari, conduttori nonché locatari di orti, appezzamenti di terreno:**

- **di privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana e comunque di evitare la presenza di situazioni che possano favorire il deposito ed il ristagno d'acqua;
- **di provvedere** allo svuotamento di tutti i contenitori per l'acqua di uso comune presenti negli stessi appezzamenti come annaffiatoi, secchi ecc., svuotando la stessa sul terreno e non nelle caditoie o tombini presenti;
- **di coprire** in modo adeguato eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento o cisterne con reti in plastica a maglie fitte o zanzariere provvedendo nel contempo ad effettuare i necessari trattamenti disinfestanti come sopra previsto;

#### **Ai proprietari o responsabili, o ad altro titolo o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di copertoni e materiali di recupero, oltre a quanto sopra previsto:**

- **di svuotare** completamente da eventuali contenuti d'acqua, ogni pneumatico in arrivo ed in partenza;
- **di disporre** a piramide gli pneumatici da stoccare dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile evitando la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua ovvero usare idonei sistemi che impediscano la raccolta di acqua piovana all'interno degli stessi;
- **di provvedere**, avvalendosi di imprese autorizzate o facendo uso dei presidi medico – chirurgici reperibili nelle farmacie, alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura non movimentati in un periodo superiore a due giorni;
- di eliminare gli pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili, che possono essere stoccati provvisoriamente, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in container da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi accumulo d'acqua nel loro interno.

#### **Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili:**

- **di stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **di assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ovvero provvedere ad effettuare adeguati trattamenti di disinfestazione ove tali focolai siano ineliminabili, mettendo in essere gli stessi compatibilmente come previsto nei punti precedenti.

**A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole:**

- **di eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua, in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **di evitare** ristagni di acqua nei sottovasi o simili, svuotare sul terreno, e non nelle caditoie l'acqua ivi depositata dopo l'annaffiatura;
- **di controllare ed eliminare** la presenza d'acqua in annaffiatori inutilizzati, barattoli, bidoni, contenitori estemporanei per uso irriguo ecc;
- **di coprire** con zanzariere a maglia fine o teli di plastica, avendo cura di non lasciare fessure o creare avvallamenti dove possano formarsi ristagni, eventuali contenitori d'acqua inamovibili; ove possibile svuotarli completamente sul terreno almeno una volta la settimana;
- **di provvedere** autonomamente, nel caso vi siano delle vasche, oppure dei laghetti ornamentali, a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso come già riportato dei presidi medicochirurgici reperibili nelle farmacie;
- **di consigliare** all'utenza che ne fa uso, di cambiare spesso l'acqua presente nei vasi dei cimiteri;
- **di evitare** la presenza di acqua nei vasi che contengono fiori finti, sostituendo la stessa con della sabbia e/o ghiaia.

**Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:**

- **di curare** lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna, nonché il rispetto di quanto riportato ai punti precedenti .

**Ai Consorzi di miglioramento fondiario ed irrigui:**

- **di curare** il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

**All'interno dei cimiteri:**

- **di trattare** con prodotti larvicidi l'acqua presente nei vasi portafiori oppure riempire con sabbia fine gli stessi, evitare la formazione di raccolte d'acqua nei contenitori utilizzati per l'annaffiatura, sistemando gli stessi una volta usati, in modo da non favorire accumuli di acqua in caso di precipitazioni atmosferiche;
- **di riempire** con la sabbia fine a disposizione nei cimiteri, i vasi che contengono fiori finti;
- **di usare** per l'annaffiatura dei fiori, l'acqua trattata con i presidi medico-chirurgici presente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

all'interno degli appositi contenitori messi a disposizione nei cimiteri;

Particolare cura dovrà, inoltre, aversi da parte di tutte le categorie e i soggetti sopra elencati, affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua. I medesimi obblighi sono estesi ai responsabili dei cantieri edili, stradali e altro, fissi e mobili, temporanei o permanenti, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasche ecc.).

Qualora, in particolare nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e comunque durante il periodo di validità del presente provvedimento dal 15 Aprile 2026 al 31 ottobre 2026, si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari, usufruttuari a qualsiasi titolo o gli esercenti delle attività interessate, dovranno provvedere immediatamente a propria cura e proprie spese, all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate, ovvero provvedere autonomamente alla disinfestazione mediante l'uso di idonei presidi medico – chirurgici disponibili presso le farmacie e/o aziende agrarie, ponendo in essere gli stessi compatibilmente con il periodo di efficacia dei prodotti utilizzati, e comunque entro 2 giorni da qualsiasi precipitazione atmosferica .

### **AVVERTE CHE**

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verrà fatta ricadere anche su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

La verifica del rispetto del presente provvedimento verrà esercitata tramite sopralluoghi e, nel caso in cui i trattamenti siano dovuti, con il riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta disinfestazione rilasciati da imprese specializzate.

### **AVVISA CHE**

Fatto salvo il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione delle procedure d'ufficio in sostituzione degli inadempienti e fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni alle disposizioni oggetto della presente ordinanza va da € 25,00 ad € 250,00. Alla sanzione amministrativa pecuniaria conseguirà l'obbligo della messa in pristino dei luoghi mediante la rimozione di impianti/strutture/materiali inadeguati, lo svuotamento di eventuali contenitori, l'eliminazione delle acque stagnanti o eventuale trattamento delle acque non diversamente eliminabili immediatamente o in congruo tempo.

### **DISPONE ALTRESÌ**

che in caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite o in presenza di sospette o accertate situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, l'Amministrazione provvederà d'ufficio ad effettuare direttamente i trattamenti necessari adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvari, in aree pubbliche o private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati, con addebito delle spese ai responsabili.

### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Giurisdizionalmente al TRGA di Trento nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) ai sensi della legge n° 1034 del 06 Dicembre 1971 modificata dalla legge 205/2000;

Straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 21 Novembre 1971 n° 1199 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

### **DISPONE**

la pubblicizzazione del presente atto mediante :

- affissione all'Albo Comunale per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
- la comunicazione alla cittadinanza nonché alle circoscrizioni con l'affissione dello stesso negli appositi spazi, mediante l'installazione di cartelli fissi dove il divieto espresso possa essere reso noto anche a lavoratori immigrati e alle loro famiglie, nonché ai turisti,
- pubblicazione sul sito internet del Comune;
- diffusione attraverso gli organi di stampa locali

### **DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale di Rovereto e a tutti i soggetti comunque previsti ai sensi dell'articolo 13 legge 689/81, la verifica puntuale e documentale della conformità di quanto disposto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente di personale tecnico competente ove necessario.

La Sindaca  
*Giulia Robol*

La presente viene inviata:

**AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI**

Via Gilli, 2

**38100 TRENTO**

**AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI**

**Servizio Igiene e Sanità Pubblica**

Piazza Achille Leoni, 10

**38068 ROVERETO (TN)**

**AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI**

**Servizio Veterinario**

Piazza Achille Leoni, 10

**38068 ROVERETO (TN)**

La presente viene trasmessa a:

COMANDO POLIZIA LOCALE DI ROVERETO E VALLI DEL LENO ROVERETO

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA ROVERETO

COMPAGNIA E STAZIONE CARABINIERI ROVERETO

COMANDO DI TENENZA GUARDIA DI FINANZA ROVERETO

STAZIONE FORESTALE ROVERETO

CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ROVERETO

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ROVERETO

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI TRENTO

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA P.A.T. ROVERETO

UNIONE CONTADINI

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ROVERETO

ASSOCIAZIONE COMMERCIO, TURISMO ED ATTIVITA' DI SERVIZIO ROVERETO

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA ROVERETO

ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI ROVERETO

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO

DOLOMITI ENERGIA

TRENTINO TRASPORTI

VIVAISTI E FLORICOLTORI

QUOTIDIANO L'ADIGE

QUOTIDIANO IL TRENTO

E agli uffici:

POLIZIA LOCALE

SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PERSONALE E ISTRUZIONE

SERVIZIO TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

SERVIZIO INFORMATICA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

MUSEI CIVICI

PRESIDENTI DELLE CIRCOSCRIZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**